

Cassazione penale, Sez. IV, 28/01/2010 (p.u. 14/01/2010), n. 3608 - Pres. Rizzo - Ric. Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Roma

A seguito di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato, la notifica della citazione deve essere rinnovata dallo stesso Giudice. Il giudicante non può ordinare la restituzione degli atti al pubblico ministero, ciò determinerebbe un'indebita regressione del procedimento, sicché il relativo provvedimento sarebbe da qualificare come abnorme.

IL COMMENTO

Avv. Valentina Giulia Foci

Il decreto di citazione a giudizio cumula in sé le finalità di contestazione e di impulso processuale, nonché funzioni informative nei confronti dell'imputato. Eventuali vizi della notifica di tale atto integrano una nullità a regime intermedio: il commento che segue è appunto volto a porre in evidenza l'evoluzione giurisprudenziale circa l'applicabilità dell'Art. 143 norme att. c.p.p., nel caso in cui la notifica sia stata effettuata senza osservare il termine stabilito dall'Art. 552, comma 3, c.p.p.. Ovvero, se la rinnovazione della notifica comporti la restituzione degli atti al pubblico ministero, con una regressione del procedimento, e se da ciò derivino ipotesi di abnormità degli atti.

Publicato su "Diritto penale e processo" - Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - n. 9/2010 (www.ipsoa.it/dirittopenaleeprocesso)